

## Art. 100

1. **Il Consiglio di Stato**<sup>1</sup> è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
2. **La Corte dei conti**<sup>2</sup> esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
3. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

---

<sup>1</sup> Organo della Magistratura che, per quanto tale, deve essere indipendente, autonomo, neutrale ed imparziale.

<sup>2</sup> Organo della Magistratura che, per quanto tale, deve essere indipendente, autonomo, neutrale ed imparziale e si occupa esclusivamente della finanza e dei costi dello Stato e suoi Istituti, compresi i partiti politici.